

# STRATEGIA ANTINCENDIO PER LUOGHI A BASSO RISCHIO

Il D.M. 3 settembre 2021 definisce la Strategia antincendio comprendente le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio.

La strategia comprende una serie di azioni, di seguito descritte sinteticamente.

## **Compartimentazione**

Il luogo di lavoro può essere inserito in un compartimento antincendio distinto o può essere interposto uno spazio scoperto tra ambiti dello stesso luogo di lavoro.

## **Esodo**

Deve essere opportunamente progettato un sistema di esodo che permetta, in caso di incendio, agli occupanti del luogo di lavoro di raggiungere un luogo sicuro, autonomamente o con assistenza.

## **Gestione della sicurezza antincendio (GSA)**

Il datore di lavoro deve adottare e verificare periodicamente misure antincendio preventive quali: corretto deposito e impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose, ventilazione degli ambienti, ecc.



**Controllo dell'incendio**

Devono essere installati estintori con opportuna capacità estinguente (classe di incendio non inferiore a 13A) e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 l, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m.

**Rilevazione allarme incendi**

La rilevazione incendi può avvenire attraverso un impianto tecnologico opportunamente dimensionato oppure può essere affidata alla sorveglianza da parte degli occupanti (con idonee procedure riportate nel piano di emergenza).

**Controllo di fumi e calore**

In caso di incendio, deve essere possibile smaltire fumi e calore attraverso la presenza di aperture che possono coincidere con gli infissi (finestre, lucernari, porte, ecc.) già presenti e richiesti per il luogo di lavoro ai fini igienico-sanitari, considerate nel piano di emergenza.

**Operatività antincendio**

Deve essere assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio a distanza di 50 m dagli accessi dell'attività, oppure devono essere adottate specifiche misure di operatività antincendio.

**Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio**

Gli impianti tecnologici e di servizio (impianti elettrici, impianti per la distribuzione di fluidi combustibili, climatizzazione degli ambienti, ecc.) devono essere realizzati, utilizzati e mantenuti in efficienza secondo la regola dell'arte.